

## VERIFICA MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE

L'articolo 9, comma 3bis, lettera e), della Legge 3/2012, prevede che il Gestore debba indicare nella sua relazione, se il "soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159".

Gli elementi da considerare, in ossequio all'art. 9, comma 3bis, lettera e), della Legge 3/2012, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it);
- scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

Il calcolo da eseguire per verificare se l'Istituto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, ipotizzando che il signor Rossi abbia contratto un prestito nell'anno 2020, con rata mensile di €. 250 e che esista un precedente finanziamento (di rata mensile di € 300), ed un nucleo un nucleo familiare composto da 3 persone (marito, moglie, 1 figlio con disabilità) ed abbia un reddito mensile netto di €. 1.700, è il seguente:

(A) Assegno sociale anno 2020 (fonte Inps) <sup>1</sup>	498,15
Componenti del nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2020 (Nucleo 3 persone)	2,04
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità	0,5
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$ €. 498,15 x (2,04 + 0,5) = €. 1.265,30	1.265,30
(E) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (12 mensilità)	1.700,00
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	300,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D - F)	134,70
(H) Rata mensile del finanziamento concesso <sup>2</sup>	250,00
(I) G-H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	<b>-115,30</b>

L'utilità di cui al foglio di calcolo allegato, consente di determinare il reddito a disposizione del debitore (tenendo conto anche del tasso di interesse), del quale l'Istituto Finanziatore avrebbe dovuto tener conto al fine della concessione del prestito.

<sup>1</sup> L'Assegno sociale dell'INPS di Euro 485,41, rappresenta la rielaborazione del dato mensile pari a "€ 448,07 per 13 mensilità" rapportato a 12 mesi.

<sup>2</sup> L'esempio riporta l'importo di una rata mensile determinata nella misura di Euro 250 senza tenere conto del tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento